

XXXIV Congresso Nazionale Forense 2022
sessione ulteriore di Roma del 15 e 16 Dicembre 2023

Mozione Congressuale
In tema di Procedimento Disciplinare

I sottoscritti delegati Avv. Giorgia Celletti e Avv. Roberto Nicodemi,

Considerato

Che la Legge n. 247/12 ha istituito, presso ogni distretto di Corte di Appello, i Consigli Distrettuali di Disciplina, unici organi legittimati ad esercitare il potere disciplinare nei confronti degli esercenti la professione legale;

Che i CDD hanno iniziato ad operare a far tempo dal 01 Gennaio 2015;

Che il procedimento disciplinare è regolamentato dall'art. 50 all'art. 62 della Legge professionale;

Che nei 9 anni di applicazione delle norme della L. 247/12, e dei regolamenti attuativi licenziati dal CNF (Regolamento n. 01/24 e Regolamento n. 02/24), sono emerse una pluralità di criticità sia in ordine ad una celere definizione dei procedimenti disciplinari (in sintonia con il principio della ragionevole durata del procedimento stesso sancito dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6, par. 1, CEDU) e sia in ordine agli istituti della Prescrizione e dell'Esecuzione della sanzione esecutiva;

Che quindi appare opportuno attivarsi tempestivamente per ottenere la modifica delle norme sul procedimento disciplinare previsti nella L. 247/12;

Che in particolare sarebbe opportuno, appropriato ed utile richiedere la modifica;

- **dell'art. 50** prevedendo **da un lato** l'aumento del numero dei componenti del CDD (quanto meno pari alla metà della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del Distretto) e **dall'altro** la riduzione dei componenti delle Sezioni giudicanti, passando dagli attuali 5 effettivi + 3 supplenti a 3 effettivi + 1 supplente;

- **dell'art. 52** prevedendo che l'incolpato o il Relatore possano concordare una sanzione disciplinare minore rispetto a quelle statuite per legge (e ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 444 cpc) previo preventivo parere positivo del COA, con esclusione dell'istituto a tutti gli illeciti che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

- **dell'art. 56** prevedendo che siano individuate ed introdotte cause di sospensione della prescrizione e ciò in possibile analogia con quanto previsto dall'art. 159 n. 3 C.P.

- **dell'art. 57** prevedendo la possibilità di cancellazione dall'albo nel caso di trasferimento ad altro Ordine Forense;

- **dell'art. 58** prevedendo l'eliminazione della concessione dell'ulteriore termine di 30 gg. al segnalato per il deposito di memorie e documenti, trattandosi di termine che va a cumularsi al termine di 20 gg. già previsto nella comunicazione dell'Ordine di cui all'art. 50, avente l'identica funzione.

- **dell'art. 58** prevedendo l'eliminazione dell'approvazione sia del capo di incolpazione da parte della Sezione Giudicante, potendosi ragionevolmente ipotizzare la violazione dell'art. 34 comma 2 CPP, e sia dell'obbligo di concessione del nuovo termine all'incolpato per la presentazione di memorie (termine che va a cumularsi sia con il termine di 20 gg. già previsto e sia con l'attuale art. 58, aventi identica funzione)

- **dell'art. 59** prevedendo l'eliminazione da un lato delle previsioni di cui ai punti a) b) e c), in quanto diritti riconosciuti già più volte a favore dell'incolpato nelle precedenti fasi del pre – procedimento disciplinare (artt. 50 e 58) e dall'altro l'obbligo di avvalersi dell'Ufficiale Giudiziario per la notifica essendo sufficiente la comunicazione Via PEC, o in difetto a mezzo raccomandata A/R, all'incolpato ed al suo difensore ed al P.M.

- **dell'art. 62** prevedendo, in presenza di sanzioni disciplinari definitive in esecuzione, la possibilità che la nuova sanzione venga applicata in continuazione con quella in esecuzione, ovvero prevedendo, in caso di radiazione e contemporanea presenza di ulteriori procedimenti disciplinari a carico dell'incolpato, la possibilità che il professionista attinto dalla sanzione non venga immediatamente cancellato ma venga sospeso in attesa della definizione dei procedimenti disciplinari ancora pendenti a suo carico

Quanto sopra premesso

L'Avvocatura Italiana, riunita nel XXXV Congresso Nazionale Forense sessione ulteriore di Roma
conferisce mandato

al **Consiglio Nazionale Forense** ed **all'Organismo Congressuale Forense** di promuovere ogni opportuna iniziativa innanzi al Parlamento, affinché, tramite la rimozione delle criticità evidenziate, si proceda ad una sostanziale revisione e rivisitazione del Procedimento Disciplinare previsto dalla L. 247/12, ed il procedimento sia reso più celere, più chiaro, più lineare, più coerente con le esigenze della categoria.

Roma 20 Novembre 2023

Il Delegato